



Generalità

Il presente regolamento stabilisce le quote associative per le organizzazioni affiliate, le società individuali e i soci individuali, in conformità agli articoli da 4 a 8 e all'articolo 14 lettera f dello statuto della Federazione Svizzera di Pesca (FSP).

Articolo 1 Quota associativa annuale per le organizzazioni affiliate

¹ L'Assemblea dei delegati stabilisce la quota associativa ordinaria in conformità con il presente regolamento.

² Il numero di persone fisiche direttamente o indirettamente affiliate a un'organizzazione affiliata è determinante per l'importo della quota associativa, tenendo conto di tutti i membri attivi, passivi, giovani, onorari, liberi, veterani, ecc. Se una persona è affiliata a più federazioni o società, è necessario pagare una quota per ogni affiliazione.

³ La quota associativa annuale è di 13.- franchi.

⁴ La quota associativa annuale deve essere pagata entro la fine di giugno.

Articolo 2 Società individuali

¹ L'importo della quota associativa di ciascuna società individuale, ai sensi dell'art. 6 dello statuto della FSP, è determinato dal numero di persone fisiche che sono direttamente o indirettamente affiliate alla stessa, tenendo conto di tutti i membri attivi, passivi, giovanili, onorari, liberi, veterani e altri. Se una persona è membro di più federazioni o società, deve pagare una quota per ogni affiliazione.

² L'importo della quota associativa annuale è di 20 franchi per socio, ai sensi dell'art. 2 comma 1, per le federazioni cantonali in cui la quota associativa annuale è inferiore a 20 franchi per socio. Nelle federazioni cantonali in cui la quota associativa annuale è superiore a 20 franchi, l'importo da pagare è pari a quello che costerebbe l'affiliazione di un socio delle società individuale alla federazione cantonale rispettiva.

³ L'eventuale reddito aggiuntivo viene suddiviso in parti uguali tra la FSP e la federazione cantonale interessata. Il fondo deve essere utilizzato per la pratica della pesca.

Articolo 3 Soci individuali

¹ La quota associativa annuale per i soci individuali è di:

- a) Per gli adulti: Fr. 100.-
- b) Per i giovani fino a 18 anni di età: Fr. 0.-
- c) Per le persone giuridiche: Fr. 500.-

Articolo 4 Diritti di voto, diritto di applicazione

¹ I soci individuali ai sensi dell'art. 3 lettere da a) a c) non hanno diritto di voto.

² Le società individuali, in conformità con l'art. 2, possono presentare all'Ufficio direttivo della FSP le richieste per la loro società. Non hanno diritto di voto.

³ Ai sensi dell'art. 14, comma 6, degli statuti della FSP, le organizzazioni affiliate possono presentare proposte alla FSP. Hanno diritto di voto in base al numero di delegati presenti.

Articolo 5 Disposizione finale

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025

Olten, il 30 novembre 2024